

X. PARTE.

Sudstvo-Giudicatura.

I Serbi avevano nel tempo antico i loro codici scritti — codice di Dušano il potente (s'Ini) — ma scomparvero anche essi con lo sparire dello stato Serbo.

Per la qual cosa, leggi scritte non esistevano nel Montenero, ma giudicavasi secondo scienza e coscienza in pubblico, e a voce, sul sistema patriarcale, oppure sulla base di vecchie usanze ed abitudini, che passavano di generazione in generazione: vi esisteva quindi un *jus orale*.

Erano giudici il *knez* o il *vojvoda* con sei o dodici altri individui ed alle volte con 24, scelti dalle tribù, che chiamavansi arbitri. (*dobri ljudi*).

Luogo del giudizio.

Si giudicava ordinariamente a cielo aperto, in quei luoghi, prescelti da ogni tribù, specialmente dinanzi qualche chiesa o sotto qualche grande albero o su qualche collina, se v'era in luogo adattato nella tribù. D'inverno, col tempo cattivo, giudicavasi nella casa del *knez*.

Gli arbitri.

Gli arbitri, di sei o dodici persone, giudicavano tanto le piccole che le più importanti cause. E gli arbitri di 24 persone giudicavano di solito sulla pena pecuniaria di un omicidio, quando le fratellanze disponevansi ad un componimento. In questo giudizio ciascuno della fratellanza sceglieva 12 arbitri e a questo giudizio tutte e due le parti sempre si assoggettavano, incominciando la pacificazione collo *kumstvo*, che fra i Serbi ritieni per il più sacro atto della chiesa e della fede.

Vestigi di questa forma di giudicatura trovansi presso gli antichi popoli slavi.

Castighi pronunziati dal primo giudice nelle trasgressioni civili e militari.

Gli uomini di una tribù ricorrevano al giudizio di un'altra contro il giudizio pronunziato dal primo giudice. Non eravi altro